SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 settembre 1996, n. 507.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1996, n. 508.

Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriolo . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Incudine . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Faloppio . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pianello del Lario. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalattico Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Filettino . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano Arentino. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Itri . . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventotene . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Codogno Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tagliacozzo. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisticci Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tertenia . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sala Baganza. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Roma. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteflavio. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Mogliano Veneto. Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Dogna . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tregnago . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Orgiano . . Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Rimini . . Pag. 25

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno. Pag. 26

Ministero della sanità

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 relativo alle tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati Pag. 27

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 30 agosto 1996.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale . Pag. 27

Ministero del tesoro

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, in Siena . . . . Pag. 28

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo. Pag. 29

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia . . . . Pag. 29

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, in Perugia Pag. 30

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria Pag. 32

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, in Vigevano . . . Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Residence Roncalli, in Altamura . . . . Pag. 34

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Costantinopoli, in Canosa . . . . Pag. 34

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa 5 Febbraio, in Alberobello . . . . Pag. 35

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Cronos, in Bari. Pag. 35

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Casa Bella, in Toritto. Pag. 35

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Presenza, in Barletta. Pag. 36

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Mimosa, in Barletta. Pag. 36

DECRETO 16 settembre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma Pag. 36

DECRETO 16 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa agricola Serra su Sparau a responsabilità limitata, in Donori . . . . Pag. 37

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 6 settembre 1996.

Impegno della somma di L. 6.896.001.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Umbria a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 238, 239 e 240 (Ambiente Centro Nord II-FIO I) per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma . . . . Pag. 37

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 18 giugno 1996.

Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 . Pag. 38

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 14 maggio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione di origine controllata . . . . Pag. 49

DECRETO 13 settembre 1996.

Integrazioni ai disciplinari di produzione, approvati con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Lazio», prodotti nel territorio della regione Lazio . . . . Pag. 50

DECRETO 16 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento. Pag. 52

DECRETO 23 settembre 1996.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani». Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Finanziamento di progetti della regione Friuli-Venezia Giulia compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS . . . . Pag. 53

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Finanziamento di progetti della regione Piemonte compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Pag. 54

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Riparto di una quota accantonata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1996 . . . . Pag. 56

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione di una perizia di variante alla realizzazione dei lavori di completamento del porto di Gioia Tauro . . Pag. 56

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Assegnazione di una somma al comune di Giffoni Valle Piana per la realizzazione del progetto «Cittadella del cinema». Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della succursale in Belgio dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società SIAT - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 334) . . . . Pag. 58

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della succursale in Grecia dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società greca Eurogroup Insurance and Reinsurance Co., in Atene. (Provvedimento n. 335) . . . . Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare Pag. 59

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 59

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Modificazione allo statuto dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani, in Bologna . . . . Pag. 59

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla direzione didattica del 1° Circolo di Vignola ad accettare una donazione Pag. 59

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) Pag. 60

Ministero del tesoro:

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Pag. 62

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999 (codice 036760) . . . . Pag. 62

Cambi di riferimento del 27 settembre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 62

Ministero per i beni culturali e ambientali: Approvazione del nuovo statuto della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, in Bologna . . . . Pag. 62

Ministero dell'interno:

Erezione in ente morale della fondazione «Museo del calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio», in Coverciano . . . . Pag. 63

Erezione in ente morale della fondazione «Banca popolare di Vigevano», in Vigevano . . . . Pag. 63

Ministero della difesa: Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996) . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1996).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell''U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione aggiornata al 30 giugno 1996).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1996)

Da 96A6147 a 96A6149

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 settembre 1996, n. 507.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale»;

b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere *a)* e *b)* sono abrogate;

c) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 720):

Presentato dal sen. FORCIERI ed altri il 18 giugno 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 giugno 1996, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 25 giugno 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1642):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 luglio 1996, con pareri delle commissioni I e X.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 3, 23, 25 luglio 1996.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 1996.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 agosto 1996, con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 720/B):

Assegnato alla X commissione (Industria), in sede deliberante, il 5 settembre 1996, con parere della commissione VIII.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 18 settembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 122/1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione)*. — 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.

3-bis. *La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale*».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 122/1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a)-b) (abrogate);

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 122/1992, così come da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni transitorie)* — 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'art. 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985.

2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo art. 7.

3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'art. 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. *(Abrogato)*.

4-*bis*. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime».

96G0528

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1996, n. **508**.

Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per promuovere nuove assunzioni a tempo parziale, nonché per disciplinare il regime di cumulo per trattamenti pensionistici anticipati e redditi da lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.

4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore

al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

7. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, della legge n. 335 del 1995.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1996

SCÂLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Iaculli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÂLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 maggio 1996, da ventuno membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 308/13.2/Gab del 3 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Laculli.

Roma, 14 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Bitetto (Bari) ed il sindaco nella persona del prof. Giovanni Iacovelli;

Considerato che, in data 28 giugno 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Considerato, altresì, che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su sedici assegnati, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Covella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Giovanni Iacovelli.

Il citato amministratore, in data 28 giugno 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Successivamente, in data 3 settembre 1996, nove consiglieri su sedici assegnati hanno rassegnato le proprie dimissioni, efficaci ai sensi di legge, irrimediabilmente compromettendo la funzionalità dell'ente, già in situazione di crisi per le dimissioni del sindaco.

Infatti, il consiglio, che era rimasto in carica ai sensi del richiamato art. 20, dalla data delle dimissioni della metà più uno dei membri assegnati non è più in grado di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 333/13.2/Gab. del 5 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitetto (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Covella.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di San Nazzaro (Benevento) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Pepe;

Considerato che, in data 12 agosto 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni della carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Nazzaro (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nazzaro (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Pepe.

Il citato amministratore, in data 12 agosto 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro (Benevento).

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capriolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto che anche il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica, divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capriolo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Di Rubbo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capriolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 agosto 1996, da nove membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

La situazione di crisi si è ulteriormente aggravata a causa delle dimissioni del sindaco, presentate contestualmente a quelle dei consiglieri, divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1780/13.1/Gab. del 9 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriolo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Di Rubbo.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Incudine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Incudine (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Serini;

Considerato che, in data 14 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Incudine (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Incudine (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Sermi.

Il citato amministratore, in data 14 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni presentate in precedenza dal vice sindaco e dall'altro assessore, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Brescia, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Incudine (Brescia).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ed il sindaco nella persona dell'avv. Mario Filomeno;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 59 del 3 settembre 1996, da diciotto consiglieri su trenta assegnati al comune di Francavilla Fontana;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Mario Filomeno.

Successivamente, in data 8 agosto 1996, quindici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 59 del 3 settembre 1996 da diciotto componenti.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1379/13/Gab. del 5 settembre 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) ed il sindaco nella persona dell'avvocato Giovanni D'Avanti;

Considerato che, in data 8 agosto 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Giovanni D'Avanti.

Il citato amministratore, in data 8 agosto 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riccia (Campobasso)

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Faloppio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Faloppio (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Alberto Taborelli;

Considerato che, in data 23 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Faloppio (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Faloppio (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Alberto Taborelli.

Il citato amministratore, in data 23 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Faloppio (Como).

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pianello del Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pianello del Lario (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pianello del Lario (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Provvidenza Raimondo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pianello del Lario (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tutti i membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, al tempo applicabile alla fattispecie.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2154/Gab. del 25 agosto 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, a causa delle dimissioni della totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche in virtù delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pianello del Lario (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Provvidenza Raimondo.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalattico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Casalattico (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Tommaso Quintiliani;

Considerato che, in data 11 giugno 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casalattico (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalattico (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Tommaso Quintiliani.

Il citato amministratore, in data 11 giugno 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalattico (Frosinone).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Filettino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Filettino (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Armando Forti;

Considerato che, in data 18 marzo 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Filettino (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Filettino (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del geom. Armando Forti.

Il citato amministratore, in data 18 marzo 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filettino (Frosinone).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano Arentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Diano Arentino (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Natale Rainisio;

Considerato che, in data 6 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Diano Arentino (Imperia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Diano Arentino (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig Natale Ramisio.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diano Arentino (Imperia).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Diano Marina (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diano Marina (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giugliano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diano Marina (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tredici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, nominando, nel contempo, con provvedimento n. 716.13 Gab. del 3 settembre 1996, adottato ai sensi dell'art. 19 del T.U.L C.P. 3 marzo 1934, n 383, un commissario per la provvisoria amministrazione del comune di Diano Marina.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diano Marina (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Giugliano.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Itri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Itri (Latina) ed il sindaco, nella persona del sig. Egidio Agresti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera del 6 agosto 1996, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Itri;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Itri (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Caterina Amato è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Itri (Latina), è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Egidio Agresti.

Successivamente, in data 2 luglio 1996, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco.

Scaduto il termine ultimo di trenta giorni per la messa in discussione della mozione di sfiducia, il prefetto diffidava il sindaco a provvedere alla convocazione del consiglio comunale per il predetto adempimento, avvertendo che, in difetto, sarebbe stata attivata la procedura sostitutiva prevista dalla legge.

Il consiglio comunale, convocato il 6 agosto 1996, approvava la mozione di sfiducia con undici voti favorevoli.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 306/Gab. del 10 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Itri (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Caterina Amato.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventotene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Ventotene (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Beniamino Verde;

Considerato che, in data 30 giugno 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ventotene (Latina), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Beniamino Verde.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle successive dimissioni presentate dal vice sindaco e dall'altro assessore, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Latina, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventotene (Latina).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ruffano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruffano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 settembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2395/13.1/Gab. del 6 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Codogno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Codogno (Lodi) ed il sindaco nella persona del sig. Alessandro Fiammenghi;

Considerato che, in data 19 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Codogno (Lodi) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Codogno (Lodi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Fiammenghi.

Il citato amministratore, in data 19 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Codogno (Lodi).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6272

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Paola Liberati.

Il citato amministratore, in data 3 agosto 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila).

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Paola Liberati;

Considerato che, in data 3 agosto 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tagliacozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tagliacozzo (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Casale;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 39 del 3 agosto 1996, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Tagliacozzo;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tagliacozzo (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Pirone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tagliacozzo (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Casale.

Successivamente, in data 11 luglio 1996, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 39 del 3 agosto 1996 da nove componenti, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo in data 6 agosto 1996.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinanza gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tagliacozzo (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Arnaldo Pirone.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisticci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pisticci (Matera) ed il sindaco nella persona del prof. Giovanni Modugno;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 41 del 4 agosto 1996, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Pisticci;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pisticci (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pisticci (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Giovanni Modugno.

Successivamente, in data 4 luglio 1996, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 41 del 4 agosto 1996 da undici componenti, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo in data 8 agosto 1996.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3778/13.4/Gab. dell'8 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinanza gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisticci (Matera) ed alla nomina del commissiario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Villaricca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola Campanile;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 7 del 26 luglio 1996, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Villaricca;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Tramonti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Campanile.

Successivamente, in data 15 luglio 1996, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 7 del 26 luglio 1996 da undici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 008768/Gab./EE.LL. del 27 luglio 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Tramonti.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

96A6276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tertenia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Lai;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 41 del 24 agosto 1996, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Tertenia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Paola Zonza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Lai.

Successivamente, in data 26 luglio 1996, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 41 del 24 agosto 1996 da undici componenti.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 916/13 1 Gab. del 28 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig ra Paola Zonza.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sala Baganza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Sala Baganza (Parma) ed il sindaco nella persona del signor Mauro Carra;

Considerato che, in data 13 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sala Baganza (Parma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sala Baganza (Parma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mauro Carra.

Il citato amministratore, in data 13 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sala Baganza (Parma).

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Vaccaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 settembre 1996, da nove membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10002/2147/95 Gab. del 4 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Vaccaro.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteflavio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteflavio (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Quintilio Petricca;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 30 del 20 agosto 1996, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Monteflavio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteflavio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Capaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteflavio (Roma) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Quintilio Petricca.

Successivamente, in data 26 luglio 1996, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 30 del 20 agosto 1996 da sette componenti.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n.142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9585/3991/93 Gab. del 26 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteflavio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Capaldo.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Tivoli (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Alcibiade Boratto;

Considerato che, in data 9 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alcibiade Boratto.

Il citato amministratore, in data 9 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Roma, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tivoli (Roma).

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed il sindaco nella persona del dottor Franco Gariboldi Muschietti;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 71 del 3 settembre 1996, da diciassette consiglieri su venti assegnati al comune di Castelfranco Veneto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Adinolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Franco Gariboldi Muschietti.

Successivamente, in data 19 agosto 1996, nove consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 71 del 3 settembre 1996 da diciassette componenti.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12-*bis*/96/Gab. del 7 settembre 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Adinolfi.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Mogliano Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) ed il sindaco nella persona del signor Diego Bottacin;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 93 del 3 agosto 1996, da tredici consiglieri su venti assegnati al comune di Mogliano Veneto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Diego Bottacin.

Successivamente, in data 23 luglio 1996, dieci consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 93 del 3 agosto 1996 da tredici componenti.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 43-*bis*/96 Gab. del 3 agosto 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mogliano Veneto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Sabatini.

Roma, 4 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Dogna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Dogna (Udine), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dogna (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Bravo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dogna (Udine), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Udine, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3574/13.1/Gab. dell'11 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dogna (Udine) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Bravo.

Roma, 14 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tregnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tregnago (Verona) ed il sindaco nella persona dell'avv. Antonio Zamboni;

Considerato che, in data 29 luglio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Considerato, altresì, che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su sedici assegnati, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tregnago (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Crispino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tregnago (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Antonio Zamboni.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Successivamente, in data 30 agosto 1996, nove consiglieri su sedici assegnati hanno rassegnato le proprie dimissioni, efficaci ai sensi di legge, irrimediabilmente compromettendo la funzionalità dell'ente, già in situazione di crisi per le dimissioni del sindaco.

Infatti, il consiglio, che era rimasto in carica ai sensi del richiamato art. 20, dalla data delle dimissioni della metà più uno dei membri assegnati non è più in grado di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 778.13.12/Gab. del 5 settembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tregnago (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Crispino.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Orgiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orgiano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orgiano (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Gubitosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orgiano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 agosto 1996, da sette membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, al tempo applicabile alla fattispecie.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1308/96 Gab. del 26 agosto 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche in virtù delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orgiano (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Gubitosa.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A6286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di

iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Rimini, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A6383

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A6384

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 relativo alle tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, modificato dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993;

Visto che i servizi giuridici della Commissione CEE hanno considerato come un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario la tariffa di L. 2.000.000, richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, anche se già legalmente commercializzati in altri Stati membri;

Ritenuto di dover acconsentire alle richieste dei servizi giuridici della Commissione CEE, per evitare la procedura di messa in mora;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, all'allegato 1, al settore «Alimenti e bevande», il punto 1 è sostituito dal seguente:

1. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la produzione e/o la commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111):

a) per prodotti di fabbricazione nazionale o provenienti da Paesi terzi L. 2.000.000;

b) per prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro L. 1.500.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: BINDI

96A6324

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 agosto 1996.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati all'attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto civico» del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), dell'importo complessivo di lire 2.108 milioni;

Vista la deliberazione n. 418172700 del 25 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.897,2 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la prima perizia di variante e suppletiva del settembre 1991 per un importo complessivo invariato di L. 1.901.626.963.

Visto che con deliberazione della giunta municipale n. 352 in data 8 giugno 1993 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto n. 2475 del 7 ottobre 1991 stipulato con l'impresa C.E.M. - Cooperativa edile di Montigoro e che le opere già realizzate con il suddetto contratto e collaudate ammontano a L. 825.901.662.

Considerato che con decreto ministeriale dei lavori pubblici n. TB/59-ACQ. del 16 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è stata autorizzata ad utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 205.919.180;

Vista la seconda perizia di variante e suppletiva del settembre 1995, redatta dal direttore dei lavori, ing. Giorgio Ferrari, per conto del comune di Palazzolo sull'Oglio per i lavori relativi all'interconnessione dell'acquedotto rurale in località «Mirasole» con l'acquedotto civico a servizio della città di Palazzolo nell'Oglio, per un importo di L. 1.348.909.931;

Visto il quadro economico generale comprendente le opere già realizzate (per L. 825.901.662) e quelle riguardanti il progetto stralcio in questione (per lire 1.348.909.931) che ammonta complessivamente a lire 2.174.811.593;

Vista la delibera n. 495 del 18 settembre 1995, con la quale il comune di Palazzolo sull'Oglio ha approvato la citata perizia di suppletiva e di variante dell'importo complessivo di L. 1.348.909.931 con la quale vengono realizzate ulteriori opere finanziate mediante sia l'utilizzazione delle economie di appalto ammontanti a lire 141.325.262 e sia con mezzi propri di bilancio per lire 67.265.450;

Vista la nota n. 13834 del 5 ottobre 1995, con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Brescia della regione Lombardia si è espresso favorevolmente, in linea tecnica, sulla perizia di variante e suppletiva;

Vista la delibera 13 ottobre 1995, n. 3638, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per la realizzazione dei lavori suppletivi e di variante previsti nella suddetta perizia;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a lire 141.325.262, derivanti dall'appalto dei «lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto civico» del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.897,2 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui al perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 30 agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A6374

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, in Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, con sede in Siena;

Vista la delibera dell'11 luglio 1996 con la quale la deputazione generale dell'istituto ha approvato le modifiche degli articoli 1, 5 e 6 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 5 e 6 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, con sede in Siena, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

Il Monte dei Paschi di Siena creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472, è un istituto di diritto pubblico che ha effettuato il conferimento previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena nella Società per azioni «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.», *approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 721602 dell'8 agosto 1995.*

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

Comma 3.

Almeno il 25% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella Società conferitaria deve essere accantonato in un fondo di riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della Società conferitaria; detto accantonamento non potrà essere *comunque* inferiore al 25% degli utili netti. Alla medesima riserva saranno *accantonate le entrate* di natura straordinaria *così come previsto* al successivo art. 6, *commi 2 e 4.*

(Omissis).

Art. 6.

Comma 1.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Istituto utilizza *i redditi ordinari,* detratti le spese di funzionamento, l'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società conferitaria e gli altri accantonamenti finalizzati.

Comma 2.

Le entrate di natura straordinaria, derivanti dalla cessione dei beni non conferiti, *qualora non reinvestite in analoghi beni*, devono essere destinate esclusivamente all'incremento della riserva di cui al precedente art. 5.

Comma 3.

Gli investimenti diversi da quelli nella Società conferitaria sono effettuati secondo criteri di diversificazione del rischio nel rispetto della normativa vigente.

Comma 4.

Le eventuali ulteriori *entrate straordinarie* non destinate alla riserva finalizzata di cui al precedente art. 5, ovvero a finalità gestionali dell'Istituto, possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità preferibilmente nel comune e/o nella provincia di Siena.

96A6377

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo;

Vista la delibera del 17 maggio 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 6 e 7 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto della Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, con sede in Palermo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota pari almeno al 10% dei redditi *derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria*, considerati al lordo delle spese di funzionamento... *(Omissis).*

Art. 6.

(Omissis).

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione societaria derivata dallo scorporo dell'azienda bancaria di cui all'art. 1;

b) dal Fondo di riserva per aumenti di capitale.

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva ex art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Comma 2.

L'utilizzo dei proventi rivenienti da cessioni di azioni della società conferitaria per finalità gestionali deve essere sottoposto all'autorizzazione del Ministero del tesoro.

96A6289

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 24 maggio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 12 e 16 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 26 (disposizioni transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 12 e 16 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 26 (disposizioni transitorie) dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 5.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva di cui al precedente comma, è destinata all'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) e relative disposizioni attuative, fino alla permanenza in vigore di tali disposizioni.

Comma 6.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente *comma 4* ovvero a finalità gestionali sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'Ente indicati nello scopo sociale.

Art. 12.

Assemblea dei soci costituzione e presidenza

(Omissis).

Comma 3.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere qualificato anziano ai sensi dell'*art. 19.*

(Omissis).

Art. 16.

Cumulo delle cariche e dei compensi

Comma 1.

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i sindaci dell'Ente, oltre a tali cariche, possono ricoprire contemporaneamente cariche in organi amministrativi e di controllo delle Società di cui all'art. 3, *comma 3,* e in non più di tre altre società.... *(Omissis).*

(Omissis).

96A6290

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, in Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia;

Vista la delibera del 17 maggio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 6, 8, 14, 16 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 6, 8, 14, 16 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Perugia, la Fondazione *agisce* attraverso la definizione di propri programmi e progetti d'intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale *di detto territorio, essa* opera preminentemente *nel settore della cultura,* della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, *del volontariato,* della sanità, *dello sport e del tempo libero,* mantenendo altresì le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione adotta inoltre un apposito regolamento che contiene in particolare:

1) i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

2) i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

3) la previsione dell'incarico a esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

4) l'obbligo di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

Le deliberazioni per l'adozione/modifica del regolamento sono assunte dagli organi competenti e con le stesse modalità previste per le modificazioni statutarie.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria fintanto che ne è titolare e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate da dette società a favore della Fondazione non possono superare il limite del 10% del valore del patrimonio della Fondazione stessa secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse da quelle di cui al *quinto* comma del presente articolo. Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte purché dette società svolgano attività strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente. L'acquisto e la cessione da parte della Fondazione di azioni di società bancarie, finanziarie e della conferitaria debbono avvenire in conformità con quanto previsto *dalle norme vigenti.*

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente da tutti i cespiti e attività non conferiti dalla Cassa di risparmio di Perugia alla Cassa di risparmio di Perugia S.p.a. e dalle partecipazioni acquisite per effetto del predetto conferimento nella Cassa di risparmio di Perugia S.p.a.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione e/o non trasferiti agli esercizi successivi.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione mantiene l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6.

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario, nel cui territorio di prevalente attività devono avere a residenza o il domicilio.

Il numero massimo dei soci è 120; di essi 36 devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del successivo art. 7.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed i requisiti di onorabilità, previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, e devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, *ovvero nel campo relativo ai settori di intervento definiti dalla Fondazione,* da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio nè sulle rendite della Fondazione.

La qualità di socio dura per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi l'onorabilità nonché quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Decadono altresì da soci coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea dei soci in tre adunanze consecutive.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 8.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sull'elezione dei soci di sua competenza;

sull'elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri;

sull'elezione dei sindaci;

sulla misura delle indennità di carica e della medaglia di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, *sull'adozione e sulla modifica del regolamento di cui all'art. 2* e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'adozione e la modifica del regolamento di cui all'art. 2, con la stessa maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza dei soci, consiglieri e sindaci, ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

la costituzione di commissioni di studio *e/o comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti — in numero non minore di 3 e non maggiore di 5 —, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento; possono essere chiamati a far parte delle commissioni e/o dei comitati medesimi anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione;*

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi e disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16.

Presso la Fondazione è costituito un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

I sindaci sono nominati secondo le leggi vigenti e devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati; essi debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Il sindaco più anziano in carica, ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

La carica di sindaco è incompatibile con la corrispondente carica o con cariche di amministrazione nella Cassa di risparmio di Perugia S.p.a., società conferitaria, e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 18.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e/o di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, dovrà essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

Per la partecipazione alle commissioni di studio e/o comitati tecnici e scientifici eventualmente costituiti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non compete alcun compenso né medaglia di presenza.

Agli altri componenti delle commissioni e/o comitati medesimi, per la partecipazione alle relative riunioni, spetta il rimborso delle spese sostenute ed una medaglia di presenza determinata in misura pari a quella corrisposta agli amministratori per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

96A6291

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 3 giugno 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 3 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria e dai cespiti ed attività non conferiti.

Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva *qualora necessari per la salvaguardia, nel tempo del valore economico del patrimonio;*

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

(Omissis).

96A6292

DECRETO 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, in Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 12 giugno 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 5, 8, 12 e 15 nonché l'inserimento dell'art. 27 — disposizione transitoria — nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 5, 8, 12 e 15 e l'inserimento dell'art. 27 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Vigevano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella società conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa), né esercitare direttamente imprese bancarie; può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione effettua annualmente un accantonamento ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria o da essa derivata. L'importo dell'accantonamento annuale dovrà essere almeno pari al 20% della differenza tra i proventi e le rendite di cui alla lettera lettera a) *del precedente comma e le spese di funzionamento.*

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 3.

Gli undici consiglieri sono nominati come segue:

(Omissis);

1) dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di Vigevano;

2) dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane;

3) dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

Comma 4.

Il presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri devono essere in possesso *dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per i partecipanti al capitale delle banche e devono essere scelti fra persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico, culturale e delle professioni liberali, con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti dalla Fondazione.*

Comma 5.

Il consiglio di amministrazione, tenendo conto dei settori di intervento prescelti e delle competenze in esso già presenti, indicherà di volta in volta, agli enti di cui al precedente terzo comma i requisiti di esperienza o di rappresentatività richiesti per le persone da nominare.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere esplicitato nell'atto della nomina.

Comma 6.

La nomina *negli organi della Fondazione* non comporta rappresentanza, *né vincoli di mandato,* degli enti dai quali proviene la nomina.

(Omissis).

Art. 12.

Comma 1.

Al consiglio di amministrazione compete di:

1) nominare il presidente ed il vice presidente;

2) *nominare tre consiglieri di propria competenza ai sensi dell'art. 8, comma 3;*

3) determinare la misura degli emolumenti... *omissis.*

(Omissis).

Art. 15

(Omissis).

Comma 3.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente, sentito il segretario generale, potrà prendere, con immediata efficacia verso i terzi, le determinazioni di cui all'art. 12 n. 13, nonché, ove non già a lui delegate, quelle di cui all'art. 12 n. 16, comunicando le decisioni assunte al consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

(Omissis)

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 27.

I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina dei tre consiglieri di propria competenza, come previsto dall'art. 8, comma 3, via via che cesserano dalla carica quelli nominati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

96A6293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 1996

Scioglimento della società cooperativa Residence Roncalli, in Altamura.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 novembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Residence Roncalli, BUSC n. 5618/214429, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Nicola Berloco in data 25 giugno 1985, rep. n. 70590, reg. soc. n. 18679 del tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6297

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Costantinopoli, in Canosa.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Costantinopoli, BUSC numero 4548/180619, con sede in Canosa, via Legnano, costituita per rogito notaio Italo Coppola in data 26 novembre 1980, rep. n. 35930, reg. soc. n. 4486 del tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6298

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa 5 Febbraio, in Alberobello.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 novembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

La società cooperativa 5 Febbraio, BUSC numero 4472/178273, con sede in Alberobello, costituita per rogito notaio Enrico Amoruso in data 5 febbraio 1980, rep. n. 12800, reg. soc. n. 12022 del tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6299

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Cronos, in Bari.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Cronos, BUSC n. 4850/109773, con sede in Bari, via Peucetia, 96B, costituita per rogito notaio Giovanni Colletti in data 26 gennaio 1982, rep. n. 89510, reg. soc. n. 28707 del tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6300

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Casa Bella, in Toritto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 novembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Casa Bella, BUSC n. 6511, con sede in Toritto, via Cadorna, 37, costituita per rogito notaio Della Ratta Concetta Adriana in data 28 febbraio 1989, rep. n. 10825, reg. soc. n. 24501 del tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6301

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Presenza, in Barletta.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 novembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Presenza, BUSC numero 4317/174485, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Michele Russo in data 6 dicembre 1979, rep. n. 5677, reg. soc. n. 4170 del tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6302

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Mimosa, in Barletta.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 dicembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa La Mimosa, BUSC numero 3792/161033, con sede in Barletta, via Garibaldi, 69, costituita per rogito notaio Michele Vittorio Russo in data 20 aprile 1978, rep. n. 3763, reg. soc. n. 3703 del tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6303

DECRETO 16 settembre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 con il quale la società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Domenico Oropallo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1995 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Gaggini, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, che aveva rinunciato all'incarico;

Vista la nota con la quale il dott. Maurizio Gaggini ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mauro Fusi, nato a Roma, il 18 marzo 1962 e residente a Roma in via Enrico Mizzi n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 luglio 1991, in sostituzione del dott. Maurizio Gaggini, rinunciatario.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6320

DECRETO 16 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa agricola Serra su Sparau a responsabilità limitata, in Donori.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa sottoelencata:

1) società cooperativa agricola Serra su Sparau a responsabilità limitata, con sede in Donori, costituita con rogito notarile del dott. E. Bartoli in data 6 maggio 1988, repertorio n. 24896, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 19454.

Cagliari, 16 settembre 1996

Il direttore reggente: CAPPAI

96A6321

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 settembre 1996.

Impegno della somma di L. 6.896.001.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Umbria a copertura integrale finanziamento progetti numeri 238, 239 e 240 «Ambiente Centro Nord II-FIO I» per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, XXXI comma.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliadi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166075, del 15 luglio 1966, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 11.994.067.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 238, 239 e 240 «Ambiente Centro Nord II - FIO I» (Regione Umbria) di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per i detti progetti è stata già erogata la somma di complessiva di L. 18.949.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.994.999.000 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 35.840.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto per l'integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 6.896.001.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della seconda tranche BEI pari a L. 11.994.067.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 6.896.001.000, la copertura integrale del

finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende quindi disponibile un importo di L. 5.098.066.000, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto, al momento di dover accantonare la sopracitata somma resasi disponibile di L. 5.098.066.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.896.001.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Umbria a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 238, 239 e 240 «Ambiente Centro Nord II-FIO I».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 6.896.001.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A6304

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 giugno 1996.

Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 19, 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il titolo I, capo III, il titolo II, capo I e il titolo III;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove disposizioni per le zone montane;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle province d'Italia sottoscritto il 15 dicembre 1995;

Visto il parere della conferenza dei presidenti delle regioni espresso nella seduta dell'11 giugno 1996, con il quale si chiede una sostanziale revisione degli obiettivi, dei criteri e dei parametri previsti dallo schema di decreto, da attuarsi sulla base di approfonditi confronti con le istituzioni coinvolte, nonché il rinvio degli effetti del provvedimento all'anno scolastico 1997-98;

Considerato peraltro che il parere negativo espresso dalla citata conferenza in ordine al numero complessivo di istituzioni scolastiche delle quali si prevede la fusione o soppressione è in contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa indicati all'art. 1, comma 19, della legge n. 549/1995;

Tenuto conto dell'inderogabile necessità ed urgenza di definire l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione al fine di garantire la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica per il prossimo anno scolastico;

Ritenuta peraltro l'opportunità, in considerazione dei motivi di dissenso complessivamente manifestati con l'anzidetto parere, di introdurre maggiori elementi di flessibilità, nelle disposizioni contenute nello schema di provvedimento in questione per l'anno scolastico 1996-97, nonché di prevedere un riesame dei criteri e dei parametri generali con effetto dall'anno scolastico 1997-98;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1.1. Al fine di procedere alla razionalizzazione della rete scolastica, anche con il ridimensionamento degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, dei loro corsi di studio e delle relative classi, secondo criteri idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi e l'ottimale allocazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni contenute nei successivi articoli.

1.2. Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni montani, delle piccole isole e delle zone a rischio di devianza minorile, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap.

Art. 2.

Piani provinciali

2.1. Nella prospettiva di sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di razionalizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri generali indicati ai successivi articoli.

2.2. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tabelle nelle quali è fissato, distintamente per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche che potranno funzionare autonomamente negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, in base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, nonché alle caratteristiche demografiche, geografiche e socio-economiche delle singole circoscrizioni provinciali. Tali parametri costituiscono obiettivi da raggiungere nel rispetto delle esigenze indicate all'art. 1, comma 2; resta ferma la possibilità, per i provveditori agli studi, di proporre aggregazioni, fusioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quello previsto dalle stesse tabelle tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze sopra richiamate.

Art. 3.

Disposizioni comuni per tutti i gradi e ordine di scuole

3.1. Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, i provveditori agli studi predispongono piani provinciali di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai parametri previsti dall'art. 51, comma 4, del testo unico citato nelle premesse, nel rispetto dei criteri richiamati dal presente articolo e da quelli successivi.

3.2. I criteri e parametri di riferimento indicati nel presente decreto vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull'efficacia dei processi formativi, determinati dall'esiguità delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione (ad altra istituzione) o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località di montagna, nelle piccole isole e nelle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da condizioni economiche e socio culturali particolarmente critiche.

3.3. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2 e di assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti interventi nei confronti di scuole funzionanti con un numero di classi superiore a quello minimo previsto dal testo unico già citato.

3.4. Nell'indicare l'ordine di priorità degli interventi proposti e le istituzioni di riferimento, nei casi di aggregazione o fusioni, i provveditori debbono tener conto:

delle caratteristiche funzionali e giuridiche delle strutture edilizie utilizzate dalle singole scuole (dimensioni, ente proprietario dell'edificio, corrispondenza alle norme di igiene del lavoro, prevenzione degli incendi e sicurezza antinfortunistica, esistenza di laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico ed ogni altro elemento connesso all'agibilità e raggiungibilità dell'immobile);

delle iniziative in atto di educazione permanente e formazione ricorrente, come corsi per lavoratori-studenti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, corsi integrati o convenzionati con organismi formativi delle regioni o di enti locali, nonché corsi preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani adulti;

dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale, senza, peraltro, subordinare gli interventi, su istituti di limitate dimensioni, alla vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza.

3.5. I provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole nelle quali siano state avviate iniziative sperimentali di innovazione degli ordinamenti e delle strutture ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994 citato nelle premesse, sono adottati senza pregiudicare la prosecuzione dei peculiari percorsi formativi.

3.6. Ai fini di cui al presente decreto le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo art. 4. Ove ne ricorrano i presupposti generali, si applicano le disposizioni dello stesso articolo alle scuole medie statali annesse ai conservatori di musica, contemplate dall'art. 16 della legge 13 dicembre 1962, n. 1859.

3.7. Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore, i provveditori agli studi, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle province d'Italia, promuovono accordi di programma con le province competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli Enti territoriali interessati nell'ambito provinciale.

Art. 4.

Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate

4.1. Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i provveditori agli studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle

quali prevedano la soppressione perché funzionanti con esiguo numero di alunni. Non si procede alla soppressione dei plessi unici di scuola elementare in ambito comunale quando nel singolo comune risiedano più di venti bambini obbligati alla frequenza

4.2. Ai fini sopraindicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole I provvedimenti di soppressione da adottare sono, comunque, subordinati al preventivo accertamento della possibilità di frequenza degli alunni in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinché, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap

4.3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per ciascuna classe o sezione;

le sezioni staccate di scuola media con meno di quindici alunni per ogni classe;

le sedi coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di istruzione secondaria superiore con meno di venti alunni per ogni anno di corso.

4.4. Al fine di realizzare una maggiore funzionalità delle istituzioni scolastiche interessate, singoli plessi, sedi succursali, sezioni staccate o scuole coordinate possono essere aggregate ad altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo, purché ciò non comporti la riduzione delle dimensioni dell'istituto di attuale appartenenza al di sotto dei limiti richiamati dall'art. 3, comma 1, a meno che non vi siano particolari esigenze contemplate nell'art. 1 della legge n. 549/1995 già citata.

Art. 5.

Disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado dello stesso ordine e tipo.

5.1. I provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o di trasformazione in sezioni annesse, sezioni staccate o scuole coordinate sono proposti ed adottati, con riguardo agli obiettivi stabiliti dall'art. 2, previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola. A tal fine andrà valutata l'opportunità di conservare l'autonomia anche di istituzioni scolastiche con numero di classi inferiore a 25, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:

a) la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all'istituzione di raggiungere dimensione di maggiore consistenza;

b) la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postsecondari, nonché all'esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessità o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con peculiari specificità;

c) il funzionamento di corsi integrativi previsti dall'art. 191, comma 6, del testo unico, di corsi post-diploma nonché di corsi serali per lavoratori, quando non esistano altre istituzioni scolastiche raggiungibili con le medesime opportunità formative.

5.2. Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi del successivo articolo, gli istituti e scuole unici del loro ordine o tipo in ambito provinciale, purché funzionanti con almeno dodici classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale.

Art. 6

Aggregazioni tra istituzioni scolastiche di diverso ordine e tipo

6.1. Le istituzioni da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'art. 5, o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma

6.2. I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni confinanti coesistano, anche in conseguenza di perdita dell'autonomia di funzionamento, scuole coordinate e sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in località considerevolmente distanti dalle scuole da aggregare. Per la individuazione degli istituti da aggregare si procede prioritariamente tra quelli dello stesso settore o di tipologie affini, quindi tra istituti dello stesso ordine e, successivamente, tra istituti di istruzione professionale e tecnica di settori omogenei; infine, tra istituti di ordine e finalità diverse, ove ciò sia reso necessario da particolari esigenze connesse alle caratteristiche socio-economiche e orografiche del territorio.

6.3. Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalità giuridica e conservano le denominazioni delle scuole aggregate; le modalità di esercizio dell'autonomia conseguente all'attribuzione della personalità giuridica, la costituzione e l'attività del consiglio di istituto, l'articolazione del collegio in sezioni, nonché la redistribuzione degli oneri, a carico degli enti obbligati, per il funzionamento delle scuole, sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 549 già citata.

Art. 7.

Aggregazioni fra scuole materne elementari e medie nei comuni montani

7.1. Ai sensi dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nei comuni montani, classificati come tali dall'art. 1, comma 3, della legge stessa ed aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

7.2. Tali istituzioni, eventualmente riguardanti anche unità scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunità montana, possono essere costituite:

a) per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie già funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici già esistenti;

b) per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie già dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici già autonomi;

c) per accorpamento in unica entità scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate già dipendenti da circoli didattici e scuole medie.

7.3. Nei casi previsti dalla lettera *b)* del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica già autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione sarà proposta dal provveditore agli studi, in base alla consistenza delle classi e degli alunni delle unità scolastiche interessate, alla raggiungibilità delle sedi in funzione dei trasporti locali e alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.), nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni indicate ai commi 6 e 8.

7.4. Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento, i provveditori agli studi promuovono convenzioni con le comunità montane o consorzi di comuni per l'assegnazione del personale e per la gestione dei beni e servizi strumentali, con particolare riferimento ai casi in cui le istituzioni proposte debbano essere articolate su più comuni del territorio interessato.

7.5. Gli interventi di cui al precedente comma 1 possono trovare applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche, ove concorrano a realizzare una maggiore efficacia del processo educativo ed una più funzionale utilizzazione delle risorse.

7.6. Per quanto concerne gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, le istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei casi in cui l'istituto scolastico derivante dall'aggregazione o fusione delle unità scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno 12 classi e 200 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio, con particolare riguardo alle isole più piccole nonché alle località di montagna dalle quali sia particolarmente difficile il raggiungimento delle sedi scolastiche viciniori.

7.7. In conformità a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995 negli istituti comprensivi di cui al presente articolo viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell'istituzione medesima.

7.8. La costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati nel precedente comma 2 è disposta con riferimento al numero di istituzioni previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 8.

Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie

8.1. In via sperimentale possono essere aggregate scuole medie e circoli didattici, ovvero sezioni staccate o succursali di scuole medie a circoli didattici, ovvero plessi di scuole elementari e sezioni di scuola materna a scuole medie, in relazione a progetti congiuntamente definiti, ai sensi degli articoli 276 e seguenti del testo unico di cui in premessa e mirati ad assicurare piena continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione, in zone territoriali caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile.

8.2. Le proposte di aggregazione di cui al comma 1 debbono essere avanzate congiuntamente ai relativi progetti di sperimentazione, affinché possano essere contestualmente assunte le eventuali decisioni ministeriali di approvazione dei progetti sperimentali e aggregazione delle scuole interessate. Alle aggregazioni di cui al presente articolo si applicano, ove sia previsto dai progetti di sperimentazione, le disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Istituzioni educative

9.1. Congiuntamente al piano di razionalizzazione di cui all'art. 2, i provveditori agli studi formulano le proposte di soppressione dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che accolgono meno di trenta convittori o semiconvittori.

Art. 10.

Nuove istituzioni

10.1. Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensiomento di istituzioni particolarmente pletoriche; negli istituti di istruzione secondaria superiore possono essere istituite nuove sezioni di tipo affine, specializzazioni o nuovi indirizzi di studio soltanto se coerenti con il processo di riordinamento in atto o rispondenti alle prospettive di occupazione emergenti; a tal fine possono essere accolte anche le richieste concernenti iniziative di educazione permanente e formazione ricorrente, con l'istituzione di corsi serali per lavoratori studenti e di rientro nel sistema formativo.

10.2. Possono altresì, essere accolte proposte di trasformazione delle finalità formative di istituzioni di istruzione secondaria superiore già esistenti, con la conseguente modicazione del tipo di scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche, o all'evoluzione demografica del territorio e alle prospettive di occupazione emergenti nell'economia locale; per le stesse motivazioni si può anche procedere al trasferimento della sede di istituti o scuole in comuni viciniori.

Art. 11.

Approvazione ed esecuzione del piano di razionalizzazione

11.1. I piani provinciali sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I conseguenti provvedimenti di attuazione del piano sono adottati, in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, salvo il disposto del comma 2.

11.2. I provveditori agli studi procedono alla soppressione di plessi di scuole elementari e materne, succursali, sezioni staccate e scuole coordinate di istituti di istruzione secondaria, in attuazione del piano di cui al comma 1; provvedono, altresì, alla redistribuzione dei plessi di circoli didattici, delle sezioni staccate, sedi coordinate e succursali di scuole e istituti di istruzione secondaria, a seguito della aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche dalle quali dipendevano.

Art. 12.

Revisione dei criteri

12.1. La normativa concernente la determinazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997-98 sarà oggetto di aggiornamento e riesame, da effettuare sulla base delle osservazioni delle regioni e degli eventuali ulteriori elementi emersi.

Art. 13.

Regioni a statuto speciale e province autonome

13.1. I piani previsti dall'art. 51 del testo unico unitamente ad eventuali progetti di sperimentazione connessi agli stessi piani, sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei rispettivi statuti; conseguentemente le previsioni contenute nelle tabelle allegate, relativamente alle province della Sicilia, hanno carattere indicativo.

13.2. Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, anche i predetti piani sono trasmessi, per le prescritte intese, a tutti gli uffici centrali preposti all'amministrazione di istituti scolastici.

Art. 14.

Province di nuova istituzione

14.1. I provveditori agli studi delle province di nuova istituzione sono competenti a predisporre i piani di razionalizzazione delle rispettive circoscrizioni territoriali e ad adottare i provvedimenti conseguenziali e successivi alla approvazione ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 18 giugno 1996

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 54

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sistema di supporto alle decisioni

Scuola materna e elementare

Provincia	a.s. 95/96			a.s. 96/97			a.s. 97/98		
	Circoli (D)	Classi (E)	Cla./Cir (F = E/D)	Circoli (G)	Classi (H)	Cla./Cir. tend. (I = H/G)	Circoli (L)	Classi (M)	Cla./Cir. tend. (N = M/L)
Agrigento	44	1.950	44,3	44	1.967	44,7	44	1.938	44,0
Alessandria	35	1.198	34,2	34	1 189	35,0	33	1 174	35,6
Ancona	35	1.482	42,3	35	1.473	42,1	35	1.467	41,9
Arezzo	27	1.023	37,9	25	1.000	40,0	25	987	39,5
Ascoli Piceno	32	1.315	41,1	32	1.300	40,6	32	1 299	40,6
Asti	18	605	33,6	17	594	34,9	16	584	36,5
Avellino	56	2.067	36,9	55	2.044	37,2	54	2.029	37,6
Bari	130	6 004	46,2	130	5.997	46,1	130	5 966	45,9
Belluno	21	709	33,8	20	715	35,8	20	712	35,6
Benevento	42	1.448	34,5	41	1.440	35,1	40	1.434	35,9
Bergamo	70	2 840	40,6	70	2.813	40,2	70	2.803	40,0
Bologna	52	1.849	35,6	50	1.849	37,0	47	1.874	39,9
Brescia	81	3.167	39,1	80	3.106	38,8	78	3.089	39,6
Brindisi	38	1.721	45,3	38	1.690	44,5	38	1.679	44,2
Cagliari	71	2.653	37,4	69	2.707	39,2	67	2 703	40,3
Caltanissetta	30	1.198	39,9	30	1.204	40,1	30	1.230	41,0
Campobasso	27	938	34,7	26	926	35,6	24	919	38,3
Caserta	83	3.821	46,0	83	3.811	45,9	83	3.792	45,7
Catania	86	4.127	48,0	86	4.149	48,2	86	4.158	48,3
Catanzaro	98	4.010	40,9	97	3.911	40,3	97	3.722	38,4
Chieti	38	1.441	37,9	36	1.445	40,1	36	1.455	40,4
Como	58	2.454	42,3	58	2.453	42,3	58	2.463	42,5
Cosenza	93	3.663	39,4	90	3.529	39,2	89	3.357	37,7
Cremona	25	942	37,7	25	924	37,0	24	916	38,2
Cuneo	53	1.951	36,8	52	1.953	37,6	50	1.946	38,9
Enna	23	879	38,2	23	871	37,9	21	852	40,6
Ferrara	20	775	38,8	19	755	39,7	19	743	39,1
Firenze	75	2.805	37,4	73	2.828	38,7	70	2 827	40,4
Foggia	66	2.772	42,0	66	2.749	41,7	66	2.746	41,6
Forli'	47	1.709	36,4	45	1.683	37,4	43	1.672	38,9
Frosinone	55	2.314	42,1	55	2.236	40,7	55	2.147	39,0
Genova	56	1 900	33,9	52	1.883	36,2	50	1.884	37,7
Gorizia	12	390	32,5	11	388	35,3	11	397	36,1
Grosseto	18	670	37,2	17	663	39,0	17	661	38,9
Imperia	17	597	35,1	17	598	35,2	17	593	34,9
Isernia	13	473	36,4	13	455	35,0	11	446	40,5
L'Aquila	34	1.218	35,8	33	1.199	36,3	32	1.189	37,2
La Spezia	16	589	36,8	15	588	39,2	15	586	39,1
Latina	40	1.978	49,5	40	1.969	49,2	40	1.944	48,6
Lecce	65	3.080	47,4	65	3.046	46,9	65	3.010	46,3
Livorno	20	769	38,5	20	762	38,1	20	770	38,5
Lucca	33	1.189	36,0	31	1.175	37,9	30	1.171	39,0
Macerata	29	1.055	36,4	28	1.053	37,6	27	1.043	38,6
Mantova	27	1.136	42,1	27	1.129	41,8	27	1.119	41,4
Massa Carrara	17	635	37,4	16	627	39,2	15	624	41,6
Matera	26	944	36,3	24	936	39,0	24	928	38,7
Messina	70	3.010	43,0	70	2.959	42,3	70	2.913	41,6
Milano	249	9.089	36,5	240	9 065	37,8	235	9.073	38,6
Modena	42	1.517	36,1	40	1.533	38,3	38	1.555	40,9
Napoli	256	12.193	47,6	256	12.018	46,9	255	11.918	46,6
Novara	41	1 568	38,2	40	1.556	38,9	39	1.549	39,7
Nuoro	40	1 282	32,1	38	1.284	33,8	36	1.261	35,0
Oristano	19	644	33,9	18	624	34,7	17	613	36,1
Padova	55	2 232	40,6	55	2.205	40,1	55	2.194	39,9
Palermo	101	4.558	45,1	101	4 656	46,1	101	4.580	45,3

N.B.: con "classi" si intende la somma delle classi della scuola elementare e delle sezioni di scuola materna

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sistema di supporto alle decisioni

Scuola materna e elementare

Provincia	a.s. 95/96			a.s. 96/97			a.s. 97/98		
	Circoli (D)	Classi (E)	Cla./Cir. (F = E/D)	Circoli (G)	Classi (H)	Cla./Cir. tend. (I = H/G)	Circoli (L)	Classi (M)	Cla./Cir. tend. (N = M/L)
Parma	25	908	36,3	23	917	39,9	23	918	39,9
Pavia	34	1.262	37,1	33	1.253	38,0	32	1.266	39,6
Perugia	53	2.208	41,7	53	2.156	40,7	53	2.132	40,2
Pesaro	30	1.165	38,8	29	1.152	39,7	28	1.138	40,6
Pescara	25	1.099	44,0	25	1.095	43,8	25	1.095	43,8
Piacenza	22	675	30,7	21	681	32,4	20	684	34,2
Pisa	29	1.154	39,8	29	1.139	39,3	29	1.127	38,9
Pistoia	20	726	36,3	19	713	37,5	18	710	39,4
Pordenone	23	854	37,1	23	839	36,5	22	834	37,9
Potenza	57	1.917	33,6	55	1.896	34,5	53	1.873	35,3
Ragusa	25	1.248	49,9	25	1.246	49,8	25	1.257	50,3
Ravenna	22	789	35,9	21	776	37,0	20	767	38,4
Reggio Calabria	72	2.916	40,5	72	2.893	40,2	71	2.829	39,8
Reggio Emilia	32	1.105	34,5	30	1.108	36,9	29	1.124	38,8
Rieti	19	674	35,5	18	663	36,8	17	661	38,9
Roma	237	9.521	40,2	232	9.409	40,6	230	9.373	40,8
Rovigo	20	743	37,2	20	725	36,3	19	712	37,5
Salerno	106	4.962	46,8	106	4.931	46,5	106	4.861	45,9
Sassari	51	1.843	36,1	49	1.798	36,7	47	1.768	37,6
Savona	20	734	36,7	20	736	36,8	19	724	38,1
Siena	21	733	34,9	20	739	37,0	19	736	38,7
Siracusa	33	1.576	47,8	33	1.562	47,3	33	1.543	46,8
Sondrio	18	740	41,1	18	729	40,5	18	727	40,4
Taranto	56	2.376	42,4	56	2.354	42,0	56	2.325	41,5
Teramo	30	1.275	42,5	30	1.264	42,1	30	1.261	42,0
Terni	21	706	33,6	19	693	36,5	19	683	35,9
Torino	162	5.915	36,5	155	5.811	37,5	147	5.757	39,2
Trapani	36	1.823	50,6	36	1.815	50,4	36	1.809	50,3
Treviso	52	2.302	44,3	52	2.241	43,1	52	2.184	42,0
Trieste	19	508	26,7	17	508	29,9	17	509	29,9
Udine	40	1.669	41,7	40	1.636	40,9	40	1.601	40,0
Varese	54	2.228	41,3	54	2.178	40,3	54	2.158	40,0
Venezia	65	2.159	33,2	62	2.114	34,1	60	2.079	34,7
Vercelli	28	1.134	40,5	28	1.128	40,3	28	1.117	39,9
Verona	57	2.326	40,8	57	2.303	40,4	57	2.293	40,2
Vicenza	57	2.467	43,3	57	2.449	43,0	57	2.449	43,0
Viterbo	25	998	39,9	25	988	39,5	25	980	39,2
Nazionale	4.621	186.981	40,2	4.533	184.319	40,7	4.462	182.766	41,0

N.B.: con "classi" si intende la somma delle classi della scuola elementare e delle sezioni di scuola materna

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sistema di supporto alle decisioni

Scuola Secondaria I Grado

Province	a.s. 95/96			a.s. 96/97			a.s. 97/98		
	Scuole (D)	Classi (E)	Cle./Scu. (F=E/D)	Scuole (G)	Classi (H)	Cle./Scu. tend. (I=H/G)	Scuole (L)	Classi (M)	Cla./Scu. tend. (N=M/L)
Agrigento	57	951	16,7	55	918	16,7	53	899	17,0
Alessandria	38	502	13,2	35	466	13,3	34	445	13,1
Ancona	36	603	16,8	35	579	16,5	33	558	16,9
Arezzo	35	445	12,7	32	441	13,8	31	428	13,8
Ascoli Piceno	35	579	16,5	34	561	16,5	33	549	16,6
Asti	20	260	13,0	19	255	13,4	18	244	13,6
Avellino	74	926	12,5	70	902	12,9	68	874	12,9
Bari	141	2.952	20,9	138	2831	20,5	135	2753	20,4
Belluno	24	308	12,8	22	297	13,5	22	282	12,8
Benevento	48	600	12,5	45	572	12,7	43	553	12,9
Bergamo	93	1.379	14,8	88	1333	15,2	84	1278	15,2
Bologna	54	889	16,5	52	865	16,6	49	821	16,8
Brescia	104	1.529	14,7	98	1466	15,0	94	1400	14,9
Brindisi	45	779	17,3	44	749	17,0	42	724	17,2
Cagliari	98	1.599	16,3	95	1510	15,9	92	1427	15,5
Caltanissetta	30	592	19,7	29	580	20,0	29	567	19,6
Campobasso	39	467	12,0	34	444	13,0	30	418	13,9
Caserta	111	1.982	17,9	104	1902	18,3	99	1821	18,4
Catania	111	2.263	20,4	108	2196	20,3	107	2179	20,4
Catanzaro	132	1.717	13,0	128	1641	12,8	123	1605	13,0
Chieti	43	665	15,5	40	642	16,0	38	622	16,4
Como	70	1.074	15,3	69	1027	14,9	64	1000	15,6
Cosenza	126	1.614	12,8	120	1559	13,0	117	1507	12,9
Cremona	26	413	15,9	24	394	16,4	23	374	16,3
Cuneo	64	794	12,4	62	763	12,3	59	737	12,5
Enna	27	404	15,0	26	394	15,1	26	389	15,0
Ferrara	24	388	16,2	23	368	16,0	22	349	15,9
Firenze	82	1.271	15,5	79	1237	15,7	77	1207	15,7
Foggia	82	1 500	18,3	78	1437	18,4	75	1385	18,5
Forli'	59	776	13,2	56	750	13,4	53	719	13,6
Frosinone	60	953	15,9	59	916	15,5	56	882	15,8
Genova	65	932	14,3	64	916	14,3	61	889	14,6
Gorizia	11	154	14,0	11	146	13,3	11	139	12,6
Grosseto	22	287	13,0	21	269	12,8	20	255	12,8
Imperia	15	243	16,2	15	236	15,7	14	233	16,6
Isernia	16	187	11,7	15	177	11,8	14	170	12,1
L'Aquila	39	537	13,8	37	519	14,0	35	505	14,4
La Spezia	24	256	10,7	22	245	11,1	21	240	11,4
Latina	52	872	16,8	51	839	16,4	49	814	16,6
Lecce	93	1.473	15,8	89	1382	15,5	84	1312	15,6
Livorno	27	403	14,9	25	378	15,1	24	351	14,6
Lucca	30	471	15,7	28	450	16,1	27	434	16,1
Macerata	30	438	14,6	29	427	14,7	28	420	15,0
Mantova	32	449	14,0	31	444	14,3	30	430	14,3
Massa Carrara	17	267	15,7	17	257	15,1	15	244	16,3
Matera	27	419	15,5	26	401	15,4	25	380	15,2
Messina	95	1.334	14,0	92	1272	13,8	88	1232	14,0
Milano	289	4.621	16,0	278	4452	16,0	269	4286	15,9
Modena	42	724	17,2	40	700	17,5	39	682	17,5
Napoli	294	6.941	23,6	290	6679	23,0	288	6496	22,6
Novara	43	675	15,7	43	634	14,8	40	607	15,2
Nuoro	46	596	13,0	45	570	12,7	42	551	13,1
Oristano	26	358	13,8	25	344	13,8	24	325	13,5
Padova	88	1.157	13,1	82	1110	13,6	75	1044	13,9

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sistema di supporto alle decisioni

Scuola Secondaria I Grado

Provincia	a.s. 95/96			a.s. 96/97			a.s. 97/98		
	Scuole (D)	Classi (E)	Cla./Scu. (F=E/D)	Scuole (G)	Classi (H)	Cla./Scu. tend. (I=H/G)	Scuole (L)	Classi (M)	Cla./Scu. tend. (N=M/L)
Palermo	119	2.701	22,7	115	2568	22,3	111	2493	22,5
Parma	28	425	15,2	26	408	15,7	25	390	15,6
Pavia	40	589	14,7	39	575	14,7	36	553	15,4
Perugia	69	894	13,0	66	874	13,2	62	833	13,4
Pesaro	36	488	13,6	33	468	14,2	32	450	14,1
Pescara	29	477	16,4	28	460	16,4	27	451	16,7
Piacenza	20	311	15,6	19	298	15,7	18	287	15,9
Pisa	35	500	14,3	33	481	14,6	31	460	14,8
Pistoia	21	343	16,3	20	335	16,7	19	322	16,9
Pordenone	28	380	13,6	25	360	14,4	24	346	14,4
Potenza	79	878	11,1	73	836	11,4	71	818	11,5
Ragusa	30	574	19,1	30	552	18,4	30	538	17,9
Ravenna	25	386	15,4	24	389	16,4	23	366	15,5
Reggio Calabria	93	1.274	13,7	88	1230	14,0	84	1211	14,4
Reggio Emilia	41	586	14,3	38	560	14,7	37	530	14,3
Rieti	21	267	12,7	20	255	12,7	19	244	12,8
Roma	309	5.390	17,4	297	5115	17,2	284	4867	17,1
Rovigo	27	366	13,6	26	357	13,7	24	349	14,5
Salerno	133	2.191	16,5	129	2112	16,4	124	2056	16,6
Sassari	61	932	15,3	57	903	15,8	54	874	16,2
Savona	22	312	14,2	21	299	14,2	20	288	14,4
Siena	24	318	13,3	22	304	13,8	22	295	13,4
Siracusa	40	822	20,6	38	784	20,6	37	760	20,5
Sondrio	20	294	14,7	19	283	14,9	18	279	15,5
Taranto	60	1.139	19,0	59	1096	18,6	58	1070	18,4
Teramo	32	490	15,3	31	474	15,3	29	461	15,9
Terni	22	313	14,2	21	294	14,0	20	279	14,0
Torino	170	2.704	15,9	163	2584	15,9	154	2517	16,3
Trapani	46	922	20,0	45	876	19,5	44	837	19,0
Treviso	67	1.072	16,0	66	1056	16,0	65	1008	15,5
Trieste	21	254	12,1	20	241	12,1	18	228	12,7
Udine	49	676	13,8	46	654	14,2	44	633	14,4
Varese	77	1.090	14,2	72	1057	14,7	69	1010	14,6
Venezia	75	1.054	14,1	70	1011	14,4	67	956	14,3
Vercelli	31	477	15,4	30	466	15,5	28	451	16,1
Verona	69	1.068	15,4	66	1041	15,8	64	1020	15,9
Vicenza	77	1.143	14,8	74	1118	15,1	72	1096	15,2
Viterbo	32	499	15,6	31	473	15,3	29	450	15,5
Nazionale	**5.589**	**89.566**	**16,0**	**5.387**	**86.069**	**16,1**	**5.148**	**83.101**	**16,2**

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sottosistema di supporto alle decisioni
Scuola Secondaria di II grado

Province	a.s. 95/96 Scuole (D)	a.s. 95/96 Classi (E)	a.s. 95/96 Cla./Scu. (F=E/D)	a.s. 96/97 Scuole (G)	a.s. 96/97 Classi (H)	a.s. 96/97 Cla./Scu. tend. (I=H/G)	a.s. 97/98 Scuole (L)	a.s. 97/98 Classi (M)	a.s. 97/98 Cla./Scu. tend. (N=M/L)
Agrigento	35	1.097	31,3	34	1.076	31,7	31	1.048	33,8
Alessandria	27	595	22,0	25	575	23,0	24	550	22,9
Ancona	37	1.035	28,0	35	999	28,6	33	962	29,2
Arezzo	29	708	24,4	27	678	25,1	26	648	24,9
Ascoli Piceno	28	847	30,3	27	824	30,5	26	794	30,5
Asti	12	280	23,3	11	268	24,4	10	257	25,7
Avellino	37	1.039	28,1	36	1.019	28,3	35	990	28,3
Bari	111	3.437	31,0	108	3.363	31,1	105	3.271	31,2
Belluno	18	413	22,9	16	386	24,1	15	357	23,8
Benevento	24	696	29,0	23	686	29,8	22	684	31,1
Bergamo	41	1.528	37,3	40	1.490	37,3	39	1.466	37,6
Bologna	41	1.166	28,4	39	1.105	28,3	37	1.056	28,5
Brescia	48	1.722	35,9	45	1.660	36,9	42	1.611	38,4
Brindisi	29	902	31,1	28	870	31,1	27	845	31,3
Cagliari	49	2.174	44,4	49	2.120	43,3	49	2.069	42,2
Caltanissetta	22	609	27,7	21	600	28,6	21	597	28,5
Campobasso	24	603	25,1	24	595	24,8	23	589	25,6
Caserta	57	1.968	34,5	57	1.887	33,1	56	1.833	32,7
Catania	60	2.232	37,2	59	2.209	37,4	58	2.204	38,0
Catanzaro	66	1.847	28,0	65	1.845	28,4	63	1.806	28,7
Chieti	32	862	26,9	32	853	26,7	30	826	27,5
Como	30	1.146	38,2	29	1.127	38,9	29	1.099	37,9
Cosenza	80	2.109	26,4	77	2.027	26,3	73	1.931	26,5
Cremona	20	600	30,0	19	576	30,3	19	550	29,0
Cuneo	40	935	23,4	39	921	23,6	39	909	23,3
Enna	25	451	18,0	24	443	18,5	23	428	18,6
Ferrara	19	617	32,5	18	581	32,3	17	542	31,9
Firenze	63	1.795	28,5	61	1.715	28,1	59	1.632	27,7
Foggia	58	1.770	30,5	56	1.725	30,8	54	1.672	31,0
Forli'	40	1.241	31,0	39	1.183	30,3	38	1.130	29,7
Frosinone	46	1.311	28,5	44	1.297	29,5	42	1.278	30,4
Genova	44	1.319	30,0	43	1.232	28,7	42	1.167	27,8
Gorizia	17	298	17,5	16	270	16,9	15	243	16,2
Grosseto	18	427	23,7	17	404	23,7	16	379	23,7
Imperia	17	352	20,7	15	337	22,5	15	324	21,6
Isernia	10	218	21,8	10	214	21,4	9	203	22,6
L'Aquila	28	764	27,3	28	764	27,3	27	743	27,5
La Spezia	13	389	29,9	13	370	28,5	12	347	28,9
Latina	34	1.175	34,6	33	1.167	35,4	33	1.127	34,2
Lecce	55	1.896	34,5	53	1.835	34,6	52	1.759	33,8
Livorno	24	705	29,4	22	668	30,4	22	630	28,6
Lucca	29	702	24,2	28	678	24,2	27	642	23,8
Macerata	23	651	28,3	22	622	28,3	21	600	28,6
Mantova	22	604	27,5	21	560	26,6	20	536	26,8
Massa Carrara	22	500	22,7	20	473	23,7	19	455	23,9
Matera	23	629	27,3	23	611	26,5	23	591	25,7
Messina	46	1.346	29,3	44	1.346	30,6	43	1.325	30,8
Milano	175	5.917	33,8	169	5.743	34,0	164	5.528	33,7
Modena	33	1.088	33,0	31	1.036	33,4	29	982	33,9

SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sottosistema di supporto alle decisioni
Scuola Secondaria di II grado

Provinoe	a.s. 95/96			a.s. 96/97			a.s. 97/98		
	Scuole (D)	Classi (E)	Cls./Scu. (F=E/D)	Scuole (G)	Classi (H)	Cls./Scu. tend. (I=H/G)	Scuole (L)	Classi (M)	Cls./Scu. tend. (N=M/L)
Napoli	163	6.768	41,5	163	6.724	41,2	163	6.606	40,5
Novara	31	888	28,6	30	865	28,8	29	834	28,7
Nuoro	33	834	25,3	32	804	25,1	31	781	25,2
Oristano	10	378	37,8	10	370	37,0	10	365	36,5
Padova	49	1.531	31,2	48	1.468	30,6	46	1.401	30,5
Palermo	62	2.391	38,6	62	2.457	39,6	62	2.459	39,7
Parma	22	703	32,0	21	692	33,0	20	669	33,5
Pavia	24	696	29,0	22	663	30,2	21	634	30,2
Perugia	53	1.404	26,5	51	1.361	26,7	50	1.313	26,3
Pesaro	25	715	28,6	24	686	28,6	23	653	28,4
Pescara	20	713	35,7	19	685	36,0	18	660	36,7
Piacenza	14	399	28,5	14	382	27,3	13	366	28,1
Pisa	25	775	31,0	24	736	30,7	23	694	30,2
Pistoia	18	522	29,0	17	489	28,7	16	457	28,6
Pordenone	18	532	29,6	17	508	29,9	16	483	30,2
Potenza	46	1.094	23,8	45	1.080	24,0	43	1.059	24,6
Ragusa	25	636	25,4	24	637	26,5	22	630	28,6
Ravenna	25	609	24,4	24	564	23,5	22	523	23,8
Reggio Calabria	52	1.429	27,5	50	1.417	28,3	48	1.390	29,0
Reggio Emilia	25	747	29,9	24	708	29,5	22	670	30,5
Rieti	14	386	27,6	13	372	28,6	13	365	28,1
Roma	241	7.744	32,1	236	7.582	32,1	231	7.290	31,6
Rovigo	16	522	32,6	15	498	33,2	14	469	33,5
Salerno	79	2.628	33,3	77	2.592	33,7	74	2.545	34,4
Sassari	42	1.235	29,4	40	1.215	30,4	38	1.172	30,9
Savona	19	507	26,7	18	471	26,1	17	444	26,1
Siena	21	479	22,8	20	463	23,2	19	441	23,2
Siracusa	35	969	27,7	33	948	28,7	32	917	28,7
Sondrio	17	386	22,7	16	377	23,6	16	366	22,9
Taranto	43	1.462	34,0	42	1.417	33,7	41	1.394	34,0
Teramo	20	550	27,5	19	547	28,8	18	533	29,6
Terni	17	459	27,0	17	442	26,0	16	426	26,6
Torino	105	3.640	34,7	100	3.443	34,4	94	3.281	34,9
Trapani	35	972	27,8	33	932	28,2	31	893	28,8
Treviso	40	1.375	34,4	39	1.339	34,3	38	1.309	34,4
Trieste	18	398	22,1	17	361	21,2	16	328	20,5
Udine	34	983	28,9	32	923	28,9	30	872	29,1
Varese	39	1.324	33,9	39	1.261	32,3	39	1.221	31,3
Venezia	54	1.442	26,7	51	1.348	26,4	49	1.284	26,2
Vercelli	26	578	22,2	25	542	21,7	24	515	21,5
Verona	35	1.181	33,7	34	1.131	33,3	32	1.098	34,3
Vicenza	46	1.487	32,3	44	1.428	32,5	41	1.367	33,3
Viterbo	17	598	35,2	17	590	34,7	15	575	38,3
Nazionale	3.634	111.784	30,8	3.513	108.555	30,9	3.390	104.967	31,0

96A6327

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Visto, in particolare, l'art. 17 di detta legge, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1992 concernente «istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata»;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente «riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio proposto dal collegio nazionale degli agrotecnici inteso ad ottenere l'annullamento dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1992, nella parte in cui tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini non menziona espressamente la categoria professionale degli agrotecnici, includendovi i diplomati della scuola dell'obbligo;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1450/95 del 15 marzo 1995, pubblicata in data 26 settembre 1995 con la quale, in parziale accoglimento della citata istanza, viene annullato l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992, nella parte in cui include tra gli aventi titolo all'iscrizione all'albo quanti siano in possesso solo del diploma della scuola media dell'obbligo;

Considerata l'opportunità di modificare l'impostazione organizzativa dell'albo, prevedendo una articolazione del medesimo presso ciascuna regione, in sintonia con l'assetto istituzionale previsto dalla sopraindicata legge n. 491/1993;

Ritenuto di ottemperare contestualmente all'ordine di esecuzione della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Vista l'approvazione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, adottata nella riunione del 17 aprile 1996;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto del 23 giugno 1992 di cui alle premesse è modificato nel modo seguente:

A) all'art. 1, dopo le parole «È istituito» sono soppresse le parole «presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola» e viene aggiunto il seguente secondo comma: «L'albo è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali e presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalità prescritte nel presente decreto»;

B) all'art. 2, comma 1 lettera *a)*, dopo le parole «essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:» sono soppresse le parole «diploma della scuola dell'obbligo»;

C) all'art. 5, comma 1, dopo le parole «... provvede alla trasmissione della domanda stessa» sono soppresse le parole «al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola» e sono sostituite dalle seguenti: «alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio».

Il comma 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente: «L'iscrizione nell'albo è disposta dalla regione o dalla provincia autonoma nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario, possono essere richiesti, tramite la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione allegata alla domanda di iscrizione. In tal caso il termine è sospeso e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti».

Il comma 3 è soppresso ed è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di iscrizione è trasmesso alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la quale ne dà comunicazione all'interessato ed al Ministero»;

D) all'art. 6 dopo le parole «La cancellazione dell'iscrizione nell'albo è disposta» sono soppresse le parole «con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste» e sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione o dalla provincia autonoma».

2. Fermo tutto il resto.

Art. 2.

1. Il Ministero provvede a trasferire alle regioni ed alle province autonome gli atti già istruiti ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992, affinché provvedano alla iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 71

96A6379

DECRETO 13 settembre 1996

Integrazioni ai disciplinari di produzione, approvati con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Lazio», prodotti nel territorio della regione Lazio.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1996 contenente disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20% delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» della possibilità di far riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Latina e di Roma, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» della possibilità di fare riferimento ai nomi dei vitigni Grechetto rosso N. e Chardonnay B, raccomandati per la provincia di Viterbo, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplanare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» della possibilità di fare riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini;

Visti il parere della regione Lazio sulle predette istanze e la richiesta presentata dalla medesima regione tendente ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» e «Lazio» della possibilità di fare riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Latina e Roma, per quanto concerne la indicazione geografica tipica «Castelli Romani» e nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, per quanto concerne la indicazione geografica tipica «Lazio»;

Visto il parere del Comitato espresso nella riunione svoltasi nei giorni 18 e 19 marzo 1996, con il quale, in relazione alle istanze sopra richiamate, si riteneva opportuno limitare il riferimento al nome dei vitigni, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Lazio, sulla base di una effettiva tradizionalità di detto riferimento e si demandava alla commissione regionale delegata per detta regione, integrata da un qualificato rappresentante della regione Lazio, l'esame preliminare delle istanze sopra citate;

Visto il verbale della riunione di detta commissione integrata, svoltasi il 29 maggio 1996, nella quale veniva proposto di integrare i disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche di seguito indicate, con la previsione della possibilità di fare riferimento anche ai nomi dei vitigni, a fianco di ciascuna di esse riportati, nella designazione e nella presentazione dei vini interessati:

«Civitella d'Agliano»: vitigni Grechetto rosso N., Chardonnay B;

«Lazio»: vitigni Bellone B., Bombino bianco B., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Merlot N. Cesanese comune N;

Visto il predetto verbale nel quale viene proposto di non procedere ad alcuna integrazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Castelli Romani» in considerazione della circostanza che erano in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sia il parere favorevole espresso dal Comitato predetto sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» sia la proposta del relativo disciplinare di produzione da detto Comitato formulata;

Visto il parere espresso dal Comitato citato nella riunione svoltasi nei giorni 10 e 11 giugno 1996 con il quale approva, facendole proprie, le predette proposte della già citata commissione delegata per la regione Lazio, integrata da un qualificato rappresentante della medesima regione Lazio, anche alla luce dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1996 della proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani»;

Considerato che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», quinta riga devono essere soppresse le parole «e spumante» che al medesimo articolo, sesta riga, alla parola «rossi» devono aggiungersi le parole «bianchi e rosati»; che all'art. 6 del medesimo disciplinare di produzione deve aggiungersi la frase «Castelli Romani» novello 11%;

Considerato che all'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» la parola «Viterbo» deve essere sostituita con la parola «Latina»;

Considerato che all'art. 6, prima riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» le parole «con la» devono essere sostituite con le parole «anche con la»;

Considerato che all'art. 4, sesta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» le parole «bianchi tonnellate» devono essere sostituite con le parole «bianchi a tonnellate»; che all'art. 6, prima riga, del medesimo disciplinare di produzione, dopo le parole «Colli della Sabina» devono aggiungersi le parole «anche con»;

Considerato che all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere soppresse la quinta e la sesta riga;

Considerato che all'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» la parola «Sirah» deve essere sostituita dalla parola «Syrah»; che all'art. 7, comma 3, del medesimo disciplinare di produzione la parola «presenza» deve essere sostituita dalla parola «presentazione»;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità dei pareri espressi dal citato Comitato sulle istanze richiamate e di procedere sia alle conseguenti integrazioni dei disciplinari di produzione interessati sia alle rettifiche sopra indicate riguardanti omissioni ed errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, quinta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» sono soppresse le parole «e spumante»; al medesimo articolo, sesta riga, sono aggiunte le parole «rosati e bianchi».

2. All'art. 6, del predetto disciplinare di produzione, sono aggiunte le parole - «Castelli Romani» novello 11%.

Art. 2.

1. All'art. 2, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Circeo», alla parola «Viterbo» deve intendersi sostituita la parola «Latina».

Art. 3.

1. All'art 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», ai vitigni Malvasia, Sangiovese, Trebbiano sono aggiunti i vitigni «Grechetto rosso N.» e «Chardonnay B.».

Art. 4.

1. All'art. 6, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», alle parole «con la» devono intendersi sostituite le parole «anche con la».

Art. 5.

1. All'art. 4, sesta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» alle parole «bianchi tonnellate» devono intendersi sostituite le parole «bianchi a tonnellate»;

2. All'art. 6, prima riga, del medesimo disciplinare di produzione, dopo le parole «Colli della Sabina» sono aggiunte le parole «anche con».

Art. 6.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» sono soppresse le righe quinta e sesta.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», alla parola «Sirah» deve intendersi sostituita la parola «Syrah»;

2. All'art. 7, comma 3, del medesimo disciplinare di produzione alla parola «presenza» deve intendersi sostituita la parola «presentazione».

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lazio», ai vitigni Malvasia, Sangiovese e Trebbiano devono essere aggiunti i vitigni «Bellone B., Bombino B., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Merlot N., Cesanese comune N.».

2. All'art. 4, comma 2, del medesimo disciplinare di produzione, devono essere aggiunte le seguenti parole:

«Lazio» Bellone tonnellate 18;
«Lazio» Bombino tonnellate 18;
«Lazio» Chardonnay tonnellate 18;
«Lazio» Ciliegiolo tonnellate 17;
«Lazio» Merlot tonnellate 17;
«Lazio» Cesanese tonnellate 17.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A6378

DECRETO 16 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 maggio 1996 al 20 giugno 1996 nella provincia di Trento;

grandinate dal 25 giugno 1996 all'8 luglio 1996 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 27 maggio 1996, del 13 giugno 1996, del 18 giugno 1996, del 20 giugno 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Avio, Bleggio Superiore, Brentonico, Caldonazzo, Drena, Dro, Mori, Ronzo-Chienis, Stenico, Storo;

grandinate del 25 giugno 1996, dell'8 luglio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Brentonico, Coredo, Fondo, Mori, Ronzo-Chienis, Sanzeno, Smarano, Taio, Tres, Vigolo Vattaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6325

DECRETO 23 settembre 1996.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere del Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996 con il quale è stato proposto lo schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani»;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel testo dell'art. 6 del citato disciplinare di produzione è stato erroneamente indicato il valore di 10,5% anziché di 11,0% per il titolo alcolometrico volumico totale minimo per la tipologia «novello» della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla correzione del valore del titolo alcolometrico volumico totale minimo della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» tipologia «novello»;

Decreta:

Articolo unico

Il valore del titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» tipologia «novello» di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è modificato da 10,5% a 11,0%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A6326

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Finanziamento di progetti della regione Friuli-Venezia Giulia compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 19 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della Sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione di un reparto di degenza AIDS presso l'ospedale Maggiore di Trieste, nell'ambito del riordino della rete ospedaliera Triestina;

edificazione di una struttura per malati di AIDS nell'ospedale S.M. Misericordia di Udine;

Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 19 luglio 1996 con le note nn. 100/SCPS/5.10752 e 100/SCPS/5.10753;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla regione Friuli-Venezia Giulia per l'importo del mutuo a carico dello Stato a fianco di ciascuno indicato:

A.S.S.1	Realizzazione di un reparto di degenza AIDS presso l'ospedale Maggiore di Trieste nell'ambito del riordino della rete ospedaliera Triestina	3.610.181.290
A.S.S.4	Edificazione di una struttura per malati di AIDS nell'ospedale S.M. Misericordia di Udine	6.572.905.000

L'importo del mutuo relativo all'intervento di edificazione di una struttura per malati di AIDS dell'ospedale S.M. Misericordia di Udine è al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità con i decreti dirigenziali 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 citati in premessa, a fronte di un costo complessivo di lire 13.387.636.000.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato, CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 265

96A6305

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Finanziamento di progetti della regione Piemonte compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 19 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Piemonte ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

realizzazione nuovo reparto per malattie infettive nell'ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria;

ristrutturazione padiglione F dell'azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara;

realizzazione del nuovo reparto malattie infettive presso il P.O. Regina Margherita di Torino;

realizzazione del nuovo padiglione infettivi nell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo;

ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. Sant'Anna di Torino;

ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli;

realizzazione del reparto malattie infettive del P.O. di Verbània;

realizzazione della divisione malattie infettive presso il nuovo ospedale di Asti;

realizzazione del nuovo padiglione per malattie infettive nell'ospedale Santo Spirito in Casale Monferrato (Alessandria);

Considerato che per l'intervento relativo all'azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara, a fronte di un costo complessivo di L. 7.082.233.905 indicato nella delibera CIPE 21 dicembre 1993, la regione Piemonte ha presentato una richiesta per L. 2.217.771.626 — al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità — in quanto intende realizzare soltanto la ristrutturazione dell'edificio esistente;

Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 19 luglio 1996 con la nota nn. 100/SCPS/5.10536 e in data 5 agosto 1996 con nota 100/SCPS/5.11518;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — interventi urgenti per la lotta all'AIDS — sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla regione Piemonte per l'importo del mutuo a carico dello Stato a fianco di ciascuno indicato:

Azienda ospedaliera S.S. Antonio e Biagio	Realizzazione nuovo reparto per malattie infettive nell'ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria	12.255.780 658
Azienda ospedaliera Maggiore della Carità	Ristrutturazione padiglione F dell'azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara	2 217 771.626 (*)
Azienda ospedaliera materno-infantile presidio Regina Margherita	Realizzazione del nuovo reparto malattie infettive presso il P.O. Regina Margherita di Torino	4.249.340.343
Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle	Realizzazione del nuovo padiglione infettivi nell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo	16.117 104.994
Azienda ospedaliera materno-infantile presidio S. Anna	Ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. S. Anna di Torino	828.772.053
Azienda sanitaria 11	Ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli	9.184.301.202
Azienda sanitaria 14	Realizzazione del reparto malattie infettive del P.O. di Verbania	5.630.627.097
Azienda USL 19	Realizzazione della divisione malattie infettive presso il nuovo ospedale di Asti	4.289.523.230
Azienda sanitaria 21	Realizzazione del nuovo padiglione per malattie infettive nell'ospedale Santo Spirito in Casale Monferrato (Alessandria)	6 028 688.826

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 266

96A6306

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996

Riparto di una quota accantonata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essere attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996 con la quale in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1996 — parte corrente — è stata accantonata la somma di lire 1.923,493 miliardi, in attesa di successive proposte da parte del Ministro della sanità;

Considerato che della somma di 1.923,493 miliardi di lire, il Ministro della sanità aveva indicato in 1.000 miliardi di lire la quota da accantonare in attesa della definizione di nuovi criteri di riparto;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 luglio 1996, con la quale si propone, in via straordinaria e sperimentale, la ripartizione della predetta somma di 1.000 miliardi di lire sulla base di nuovi criteri — validi solo per l'anno in corso — che tengano conto di fattori legati ai bisogni sanitari delle varie fasce di età della popolazione;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 16 luglio 1996,

Delibera.

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 — parte corrente — è assegnata alle regioni la somma di lire 1.000 miliardi, per le finalità indicate in premessa.

Il predetto importo è ripartito come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 264

RIPARTO QUOTA ACCANTONATA DI 1.000 MILIARDI

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	135.000
Lombardia	135.000
Veneto	50.000
Friuli V. Giulia	65.000
Liguria	110.000
Emilia Romagna	145.000
Toscana	110.000
Umbria	24.000
Marche	25.000
Lazio	60.000
Abruzzo	11.000
Molise	8.000
Campania	50.000
Puglia	15.000
Basilicata	3.000
Calabria	12.000
Sicilia	30.000
Sardegna	12.000
Totale	1.000.000

96A6307

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione di una perizia di variante alla realizzazione dei lavori di completamento del porto di Gioia Tauro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 14/87, stipulata in data 10 settembre 1987 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori di completamento del porto di Gioia Tauro;

Vista la relazione tecnica del Consorzio ASI di Reggio Calabria trasmessa con prot. n. 838 del 29 marzo 1996, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di completamento dei lavori attinenti il porto di Gioia Tauro;

Visto il decreto assessorile del 24 luglio 1996 di approvazione della perizia di completamento;

Considerato che il rapporto del nucleo ispettivo del 10 maggio 1996, evidenzia che le opere previste in perizia intendono assecondare le richieste degli enti ed amministrazioni pubbliche che dovranno consentire il funzionamento del porto e costituiscono complementi necessari all'attuazione della struttura portuale;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1110 del 18 luglio 1996 ha rilevato come «il progetto originario viene migliorato sotto il profilo della maggiore efficacia e della migliore offerta, nei limiti previsti dalla convenzione»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera.

1) di approvare la perizia di variante di cui alla relazione tecnica n. 838 del 29 marzo 1996 citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valore in milioni di lire)

	Di conven.	Da variante
Lavori (compresi espropri)	85 460	91 284
Imprevisti	8 546	2 722
Lievitazione prezzi	12.819	12 819
Spese generali	12 768	12 768
I V A	21 527	21 527
Totale	141 120	141 120

3) di approvare la proroga dei termini di convenzione fino al 28 febbraio 1998.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 268

96A6308

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Assegnazione di una somma al comune di Giffoni Valle Piana per la realizzazione del progetto «Cittadellá del cinema».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Viste le proprie delibere in data 10 maggio 1995 e 24 aprile 1996, con le quali si è proceduto, rispettivamente, ad un primo riparto delle disponibilità derivanti dai mutui di cui al menzionato art. 9 della legge n. 85/1995 ed alla rimodulazione del riparto stesso, destinando l'importo di 378,67 miliardi di lire al potenziamento della base infrastrutturale;

Vista la nota del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) in data 19 luglio 1996 concernente la richiesta di un finanziamento di 8 miliardi di lire per il progetto «Cittadella del cinema» ed infrastrutture di supporto ad un centro multimediale e di formazione-lavoro nel campo delle telecomunicazioni;

Considerato che l'intervento in questione presenta elementi coerenti con le finalità di sviluppo indicate dalla legge n. 85/1995, consentendo il rafforzamento di una iniziativa culturale, la cui presenza ha negli anni rappresentato un fattore di successo per il territorio, limitatamente ad un ben definito arco temporale;

Tenuto conto che la realizzazione del progetto consente una ricaduta su base annua dei vantaggi attualmente legati alla manifestazione stagionale «Giffoni film festival», con l'attivazione del centro di formazione multimediale;

Ritenuto che l'intervento proposto sia suscettibile di attivare finanziamenti privati che possono aumentare i benefici sociali dell'intervento, in termini di una maggiore valorizzazione delle risorse turistico-culturali legate alla manifestazione cinematografica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità residue derivanti dai mutui previsti dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, è assegnata in via programmatica al comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) la somma complessiva di 8 miliardi di lire per la realizzazione del progetto indicato in premessa.

2. L'erogazione del predetto importo sarà effettuata dal CIPE previa valutazione del progetto, eventualmente integrato dall'apporto di risorse private, da parte del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che verificherà in particolare la ricaduta occupazionale dell'intervento e la sua suscettibilità a contribuire al rafforzamento dell'economia locale.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 267

96A6309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della succursale in Belgio dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società SIAT - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 334).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la delibera in data 20 luglio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma, corso d'Italia 33, ha deciso di procedere alla progressiva dismissione delle attività di alcune succursali estere, tra cui quella belga;

Vista l'istanza in data 7 maggio 1996 con la quale l'Assitalia S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni del trasferimento del portafoglio assicurativo dei rami «non marine» della propria filiale belga (rami nn. 8, 9, 13 e 16) alla società SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via B. Bosco n. 15;

Visto il parere favorevole rilasciato con lettera del 19 luglio 1996 dall'Office de Contrôle des Assurances, quale autorità di controllo dello Stato membro nel quale è situata la sede secondaria in conformità del disposto dell'art. 75, comma [illegible] del citato decreto n. 175/1995;

Vista la convenzione di trasferimento del portafoglio di cui trattasi, stipulata tra Assitalia S.p.a. e SIAT - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 9 luglio 1996 e sottoposta alla condizione sospensiva dell'intervenuta approvazione da parte dell'autorità competente;

Considerato che la SIAT - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. risulta possedere, sulla base dei dati del bilancio 1995, i requisiti previsti dall'art. 75, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175/1995, ed in particolare il margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento;

Ritenuto, quindi, che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, commi 3 e 7, del più volte citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo dei rami «non marine» (nn. 8, 9, 13 e 16) della succursale belga dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società SIAT - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, via B. Bosco n. 15.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° giugno 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6380

PROVVEDIMENTO 16 settembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della succursale in Grecia dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società greca Eurogroup Insurance and Reinsurance Co., in Atene. (Provvedimento n. 335).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la delibera in data 21 marzo 1996 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma, corso d'Italia 33, ha deciso di procedere alla chiusura della succursale greca della società;

Vista l'istanza in data 18 aprile 1996 con la quale l'Assitalia S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni del trasferimento del portafoglio assicurativo assunto direttamente in Grecia tramite il proprio agente Nasco Hellas Ltd. alla società greca Eurogroup Insurance and Reinsurance Co., con sede in 247 Syngrou Avenue - Atene;

Considerato che l'autorità di controllo greca, quale autorità dello Stato membro dell'impresa cessionaria e dello Stato nel quale è situata la sede secondaria, non si è pronunciata entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 75, comma 8, del citato decreto legislativo n. 175/1995, dal ricevimento della richiesta di parere da parte dell'ISVAP;

Ritenuto, quindi, che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, commi 3 e 7, del più volte citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo della succursale greca dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. alla società Eurogroup Insurance and Reinsurance Co., con sede in 247 Syngrou Avenue - Atene.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1996 al n. 1000, è stato ulteriormente prorogato sino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione, e comunque non oltre il 30 settembre 1996, l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) affidato all'ing. Bruno Agricola.

96A6342

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 agosto 1996, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Geronimo Narvaez Torres console generale della Repubblica del Paraguay a Milano;

Angelo Tedeschi console generale onorario titolare del consolato generale onorario di Bolivia a Napoli

96A6356

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazione allo statuto dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani, in Bologna

Con decreto ministeriale n 9696276 del 2 agosto 1996, è stato rettificato l'art. 1 del decreto di riconoscimento dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani - U.N.A.Ap.I., con l'esatta indicazione della sede sociale sita in Bologna, al viale Aldo Moro n. 16.

96A6352

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° Circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n 61/96/1° settembre del 3 maggio 1996 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica *pro-tempore* del 1° Circolo di Vignola è autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio monoculare mod. «Ceti focus 1» del valore di L. 568.650, n. 1 PC Olivetti PCS42P n. 517772 HD 210 MB - 50 MHZ - video colori e n. 1 stampante Olivetti IP 360 n. 512667 completo di n. 1 kit colore del valore di L. 2.975.000; n. 1 apparecchio fotocopiatore Olivetti revisionato copia 1020 matr. n 1265547 del valore di L. 1.190.000; n. 1 apparecchio fotocopiatore Olivetti copia 8010 matr. n. 8320055-8820224 completo di n. 4 toner del valore di L. 3.332.000 disposta dai genitori della scuola «A. Moro» e dalla fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

96A6353

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 125 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario. NEOPEN sospensione acquosa iniettabile

Titolare A.I.C. Intervet international B.V. di Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina sita in Boxmeer (Olanda)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml; numero di A.I.C. 102221013,

flacone da 250 ml; numero di A.I.C. 102221025;

flacone da 100 ml - cavalli sportivi, numero di A.I.C. 102221037;

flacone da 250 ml - cavalli sportivi, numero di A.I.C. 102221049.

Composizione per ml di prodotto:

principi attivi: benzilpenicillina procaina (= 200 000 U.I.) 20 mg, neomicina solfato (= 100 mg) 150 mg,

altri componenti: sodio citrato, edetato disodico, povidone K30, potassio fosfato monobasico, dimeticone (antischiuma A), metil paraidrossibenzoato, sodio formaldeide sulfossilato, lecitina, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da batteri sensibili alla penicillina o alla neomicina nei piccoli e grossi animali: bovini, suini, pecore, cani e gatti - e per i cavalli sportivi.

Tempo di attesa: bovini, suini e pecore:

carni ed organi: 42 giorni,

latte: 4 mungiture.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. I cavalli sportivi eventualmente trattati non potranno essere destinati al consumo alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 126 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: FORTEKOR 5 (benazepril cloridrato) compresse laccate divisibili per cani

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy AG di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e sede amministrativa in Origgio (Varese) - S.S. n. 233 km 20,5, codice fiscale 00826480154

Produttore: Ciba-Geigy Canada Ltd., Dorval, con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto finito presso lo stabilimento Ciba-Geigy S.p.a. di Origgio (Varese)

Confezioni e numeri di A.I.C.:

astuccio da 14 compresse; numero di A.I.C. 101962013,

astuccio da 28 compresse; numero di A.I.C. 101962025.

Composizione: una compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato (CGA 278 814 A) 5,0 mg;

altri componenti: silice aerosil 200, cellulosa avicel 102, olio di ricino idrogenato polvere, lattosio macinato, amido di mais STA-Rx 1500, polivinilpirrolidone XL (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca del cane

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 127 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: FORTEKOR 20 (benazepril cloridrato) compresse laccate divisibili per cani.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy AG di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e sede amministrativa in Origgio (Varese) - S.S. n. 233 km 20,5, codice fiscale 00826480154.

Produttore: Ciba-Geigy Canada Ltd, Dorval, con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto finito presso lo stabilimento Ciba-Geigy S.p.a. di Origgio (Varese).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

astuccio da 14 compresse: numero di A.I.C. 101962037;

astuccio da 28 compresse: numero di A.I.C. 101962049.

Composizione: una compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato (CGA 278 814 A) 20,0 mg;

altri componenti: silice aerosil 200, cellulosa avicel 102, olio di ricino idrogenato polvere, lattosio macinato, amido di mais STA-Rx 1500, polivinilpirrolidone XL (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca del cane.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 128 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: TERRAMICINA Spray, nella confezione: flacone spray da 200 g.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Strada Statale 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: —.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società estera Heinrich Mack Nachf nello stabilimento sito in Illertissen (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 129 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: COMBIOTIC sospensione iniettabile nelle confezioni flaconi da 50, 100 e 250 ml.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Canada Inc. - London - Ontario (Canada), rappresentata in Italia dalla società Pfizer italiana S.p.a., via Valbondione, 113, Roma - codice fiscale 00192900595

Modifica apportata: produttore: le operazioni di controllo sul prodotto finito della specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata, prodotta dalla società Pfizer Canada, nello stabilimento sito in London - Ontario (Canada), sono eseguite anche dalla società estera Pfizer Corp., nello stabilimento sito in Bruxelles (Belgio)

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a darne comunicazione alla società Pfizer Corp di Bruxelles (Belgio).

Decreto n. 130 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: DIATHYVET (D + Biotina) astuccio 20 compresse da 5 mg

Titolare A.I.C. società Agrilife S.r.l., con sede legale in Roma, via Sassoferrato, 2, e sede fiscale in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, codice fiscale 04086161009

Modifiche apportate. validità il periodo di validità, per la forma farmaceutica compresse, è ora esteso a 36 mesi

I lotti già prodotti e riportanti negli stampati il periodo di validità in precedenza autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 131 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario VET-KETOFEN 10% soluzione iniettabile nella confezione 10 flaconi da 10 ml destinati alla sola specie cavalli sportivi, VET-KETOFEN 1%, soluzione iniettabile flacone da 20 ml destinata alla specie cani e gatti, VET-KETOFEN 5 mg 10 compresse in blister da 5 mg destinati alla specie cani e gatti, VET-KETOFEN 10 mg, 10 compresse in blister da 10 mg e VET-KETOFEN 20 mg, 10 compresse in blister da 20 mg - registrazione n. 28250

Titolare A.I.C. ditta estera Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI, n. 1 - codice fiscale 05995030151

Modifiche apportate: soluzione iniettabile al 10%:

specie di destinazione la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie cavallo e bovino

confezioni in sostituzione della confezione 10 flaconi da 10 ml, sono ora autorizzate le confezioni sottoelencate riportanti i numeri di A.I.C. indicati a fianco di ciascuna di esse

falcone da 100 ml, numero di A.I.C. 101336079,

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101336067

I lotti già prodotti della confezione 10 flaconi da 10 ml possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Tempo di attesa

bovini
carni e frattaglie: 14 giorni,
latte nessuno,

equini carni e frattaglie 4 giorni

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle preparazioni «Soluzione iniettabile 1%» cani e gatti e «compresse» cani e gatti vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse

soluzione iniettabile 1%, cani e gatti: 1 flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101336016;

compresse, cani e gatti:

1 blister da10 compresse da 5 mg, numero di A.I.C. 101336055;

1 blister da10 compresse da 10 mg, numero di A.I.C. 101336028;

1 blister da 10 compresse da 20 mg, numero di A.I.C. 101336042

I lotti già prodotti della specialità medicinale «Soluzione 1%» iniettabile e compresse, nelle confezioni già autorizzate, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 132 del 20 settembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario BOVILIS IBR vaccino vivo avirulento contro la rinotracheite infettiva bovina, nelle confezioni flacone da 25 dosi + solvente da 50 ml e flacone da 5 dosi + solvente da 10 ml numero di A.I.C. 101936

Titolare A.I.C. società estera Intervet International di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155

Modifiche apportate:

modalità di somministrazione le modalità di somministrazione ora autorizzate sono: somministrazione intranasale e somministrazione intramuscolare

validità il periodo di validità è ora esteso a 24 mesi

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso aventi le modalità di somministrazione ed il periodo di validità precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 133 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CEFA-CURE TABS (cefadroxil) compresse per somministrazione orale nel cane e nel gatto nelle confezioni 20 compresse × 50 mg, 100 compresse per 50 mg, 10 compresse × 200 mg e 100 compresse × 200 mg - numeri di registrazione 26611 e 26611/1.

Titolare A.I.C.: ditta estera Intervet International B.V., Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155

Modifiche apportate:

Confezioni è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni.

5 compresse da 1 g, numero di A.I.C. 101917058;

10 compresse da 1 g, numero di A.I.C. 101917060.

Composizione.

principio attivo cefadroxil monoidrato 1050,0 mg (pari a 1000 mg di principio attivo);

altri componenti. magnesio stearato e celullosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Numero di A.I.C.: contestualmente alle confezioni già autorizzate vengono attribuiti i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse

20 compresse da 50 mg, numero di A.I.C. 101917019;

100 compresse da 50 mg, numero di A.I.C. 101917021;

10 compresse da 200 mg, numero di A.I.C. 101917033;

100 compresse da 200 mg, numero di A.I.C. 101917045.

I lotti già prodotti aventi indicato il numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 134 del 20 settembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario URFAMYCIN (tiamfenicolo) soluzione iniettabile nelle confezioni flaconi da 40, 100, 250 e 500 ml, numero di A.I.C. 100385.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «URFAMYCIN VET» (tiamfenicolo) soluzione iniettabile.

I lotti già prodotti con la denominazione precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio sino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 135 del 20 settembre 1996

Medicinale prefabbricato per uso veterinario ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 20 ml, numero di A.I.C. 102294028;

flacone in vetro da 80 ml, numero di A.I.C. 102294042;

flacone in vetro da 100 ml, numero di A.I.C. 102294016;

flacone in vetro da 250 ml, numero di A.I.C. 102294030.

Composizione: 100 ml contengono: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni: solvente per preparazioni iniettabili.

Tempo di attesa: seguire quelli indicati per il medicinale veterinario da sciogliere o diluire.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6361

MINISTERO DEL TESORO

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 26/197ab del 4 settembre 1996 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Russo Luciano, esercente attività di cambiavalute.

96A6355

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% 15 aprile 1996/1999 (codice 036760)

A norma del decreto ministeriale 23 aprile 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, si rende noto che il 23 settembre 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna alle esistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999.

96A6311

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 settembre 1996

Dollaro USA	1521,73
ECU	1902,92
Marco tedesco	997,53
Franco francese	295,08
Lira sterlina	2375,72
Fiorino olandese	889,22
Franco belga	48,459
Peseta spagnola	11,863
Corona danese	259,77
Lira irlandese	2433,70
Dracma greca	6,317
Escudo portoghese	9,804
Dollaro canadese	1113,35
Yen giapponese	13,719
Franco svizzero	1210,99
Scellino austriaco	141,79
Corona norvegese	234,04
Corona svedese	229,40
Marco finlandese	332,98
Dollaro australiano	1206,28

96A6425

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, in Bologna

Con decreto ministeriale 24 luglio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 5 settembre 1996 al n. 216, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, con sede in Bologna.

96A6351

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Museo del calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio», in Coverciano.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 la fondazione «Museo del calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio», con sede in Coverciano (Firenze), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico numero di repertorio 30888/11559 del 5 agosto 1996, a rogito del dott. Vittorio Mariani, notaio in Firenze.

96A6343

Erezione in ente morale della fondazione «Banca popolare di Vigevano», in Vigevano

Con decreto ministeriale 17 settembre 1996 la fondazione «Banca popolare di Vigevano», con sede in Vigevano (Pavia), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A6344

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti ministeriali 5 luglio 1996:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1950, registro n. 48, foglio n. 177, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1951, disp. 2, pag. 322, col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare al sottotenente Cristoferetti Cesare, di Pietro e di Cappello Cesira è modificato nel senso che il cognome è Cristoforetti e non Cristoferetti;

il regio decreto 7 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1937, registro n. 37, foglio n. 249, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1938, disp. 7, pag. 622, col quale fu concessa la croce di guerra al valor militare al caporale Fontana Felicino, di Celestino e di Pirossetti Teresa, da Villadossola, è modificato nel senso che il nome è Felino e non Felicino.

96A6349

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 696/1996 del 31 luglio 1996 relativo alla specialità medicinale FELDENE FAST: 20 compresse 20 mg, a pag. 36, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla voce: «Modifiche apportate», dove è scritto: «... il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a *5* anni ...», leggasi: «... il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a *2* anni ...».

96A6367

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 9 0 9 6 *

L. 1.400